

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2060/82 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 luglio 1982**  
**che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2526/81 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1989/82 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2526/81 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza,

conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 248 dell'1. 9. 1981, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 15.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi <sup>(2)</sup>	(ECU/t)
			ACP o PTOM <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
ex 10.06	Riso :		
	B. altro :		
	I. Risone o riso semigreggio :		
	a) Risone :		
	1. a grani tondi	125,74	59,27
	2. a grani lunghi	171,02	81,91
	b) Riso semigreggio :		
	1. a grani tondi	157,17	74,98
	2. a grani lunghi	213,78	103,29
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	a) Riso semilavorato :		
	1. a grani tondi	232,06	104,10
	2. a grani lunghi	389,19	182,71
b) Riso lavorato :			
1. a grani tondi	247,15	111,22	
2. a grani lunghi	417,21	196,25	
III. Rotture	39,75	16,87	

<sup>(1)</sup> Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 435/80.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.